



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

NULLA OSTA ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA PODISTICA

AI SENSI DELL'ART. 9 D.Lvo 30.04.1992 n.285

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta in data 20/02/2024 dalla Città Metropolitana di Firenze (prot. Unione 4557/2024), al fine di ottenere il nullaosta allo svolgimento della gara podistica competitiva denominata **“CHIANTI CLASSICO MARATHON ULTRATRAIL e TRAIL”** organizzata dalla ASD PODISTICA VALDIPESA avente sede legale a San Casciano in Val di Pesa (FI) in via Treggiaia nc 45b, che transiterà nei territori dei comuni di **San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle** il giorno **12 Maggio 2024** (domenica), lungo il percorso indicato nella tabella di marcia allegata alla richiesta;

VISTE le disposizioni dell'art. 9 D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire il transito della predetta corsa sulle strade di competenza del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

RICHIAMATI gli art. 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 nr. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 107 cc 2 e 3 e 109 c 2 del DLgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Decreto n. 02 del 15/02/2024 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha confermato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni;

CONCEDE IL NULLA OSTA

ad effettuare la gara podistica competitiva denominata “CHIANTI CLASSICO MARATHON ULTRATRAIL e TRAIL”, che transiterà nei territori dei comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle, il giorno 12 Maggio 2024, lungo il percorso indicato nell'allegata tabella di marcia alla richiesta, secondo le seguenti prescrizioni:

Venga emessa Ordinanza al Codice della Strada che preveda **interruzione momentanea della circolazione stradale quando il tratto della suddetta strada sarà interessato dal transito dei concorrenti.**

Sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella tabella di marcia e il programma orario indicato;

Sia garantita, con proprio personale dotato di *“bracciale”* o di altro indumento ben visibile e riconoscibile, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento a incroci, piazze, curve, dossi e quanto possa rappresentare pericolo per circolazione stradale, sicurezza pubblica e partecipanti, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia e comunque secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed altre leggi in materia;

Prima dell'inizio della manifestazione, sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada, nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;

Prima dell'inizio della gara, sia dato avviso ai partecipanti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti sulla carreggiata (es. aiuole, spartitraffico, avvallamenti, ecc.) e di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e

sede San Casciano in Val di Pesa - Via Cassia per Siena n. 3 - 50026 Tel. 055820325 Fax 055820683

Sede Greve in Chianti - Via di Colognole 63 - 50022 Tel. 055853511

sede Barberino Tavarnelle - Via Cassia n. 31 - 50021 Tel. 0558075674

polizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

polizia.municipale@comune.greve-in-chianti.fi.it

unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

comportamenti da adottare per superarli;

Sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno una ambulanza e di un medico;

Sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) **segnalando l'inizio e la fine della gara** composta dai podisti impegnati nella competizione sportiva, nonché dai veicoli autorizzati a seguirli (es. ambulanza): la **segnalazione di inizio e fine** deve avvenire a mezzo di cartelli mobili (pannelli rettangolari a fondo di colore bianco con angoli arrotondati aventi dimensioni minime di 120 x 25 cm), sistemati in modo solido e sicuro su autoveicoli dotati di sostegni in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad una altezza da terra non inferiore a 1,50 m e non superiore a 2,50 m. I cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, le scritte dei cartelli dovranno essere realizzate con lettere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'art. 80 D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Salvo che non sia diversamente disposto, al fine di garantire il rispetto della prescrizione dell'ordinanza di **sospensione temporanea della circolazione**, sia previsto che il veicolo con il cartello "fine gara podistica" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di podisti considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia;

Sia accertato, durante tutta la durata della gara l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessaria, la sospensione immediata della competizione;

Sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare a residenti e utenti il suo svolgimento attraverso i mezzi di informazione o attraverso altre forme di pubblicità;

Sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze evitando di arrecare danni di natura estetico ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti: eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;

Ove previsto, in ausilio e aggiunta alla eventuale vigilanza da parte delle forze dell'ordine, predisporre ulteriore personale munito di "bracciale" o di altro indumento visibile e riconoscibile, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime di 50 x 50 cm, a presidio costante di intersezioni o punti nevralgici, che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente e in modo non equivoco, agli utenti della strada, il sopraggiungere dei concorrenti, nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione;

Salvo che non sia prevista la scorta degli organi di polizia stradale, vengano messe in atto con personale incaricato dall'organizzazione, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai podisti che partecipano alla gara;

Sia dato preavviso alle Aziende dei servizi di trasporto pubblico extraurbano di linea, se la manifestazione interessa tratti di strade in cui si sviluppano le relative linee;

Vengano poste in essere, eventuali e idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sostenga

sede San Casciano in Val di Pesa - Via Cassia per Siena n. 3 - 50026 Tel. 055820325 Fax 055820683

Sede Greve in Chianti - Via di Colognole 63 - 50022 Tel. 055853511

sede Barberino Tavarnelle - Via Cassia n. 31 - 50021 Tel. 0558075674

polizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

polizia.municipale@comune.greve-in-chianti.fi.it

unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;

La gara sia eseguita sotto la sorveglianza della Polizia stradale o della Polizia Locale o da personale abilitato a svolgere scorte tecniche di cui all'art. 9 c. 6 bis del C.D.S;

Siano rispettate scrupolosamente le norme vigenti sulla circolazione stradale e la tutela della strada;

Al termine dell'iniziativa, siano ripuliti i luoghi interessati dalla manifestazione e comunque rimossi immediatamente ostacoli, attrezzature servite per la medesima e tutti i **cartelli** che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e specialmente per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni.

Il presente Nulla Osta dovrà essere tenuto sul luogo ove verrà effettuata l'iniziativa ed esibito ad ogni richiesta Agenti di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dalla predetta occupazione di suolo pubblico nonché dallo svolgimento dell'iniziativa.

San Casciano in Val di Pesa, lì 24/02/2024



**Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
Unione Comunale del Chianti Fiorentino
C.te di P.L. ZINGONI Massimo**

